

Per l'abitazione principale dei familiari nessun rimborso di affitto e mutuo

Fringe benefit

Agevolato solo il canone di locazione, restano escluse ulteriori voci

**Gianpaolo Sbaraglia
Gabriele Sepio**

Soglia di esenzione dei fringe benefit innalzata ma con qualche restrizione applicativa per quanto riguarda gli interessi sul mutuo e l'affitto della prima casa. Con la circolare 5/2024, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni sulle novità introdotte sia dalla legge di Bilancio 2024 che dal decreto legge Anticipi in materia di welfare aziendale.

Con tali interventi, è stata innalzata, per il solo 2024, la soglia di esenzione prevista per i fringe benefit (articolo 51, comma 3, del Tuir), da 258,23 a 1.000 euro e fino a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli a carico (articolo 12, comma 2, del Tuir). Dal 1° gennaio di quest'anno, l'esenzione include non solo beni e servizi, anticipi o i rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, ma, per la prima volta, anche le spese per l'affitto e gli interessi del mutuo relativi alla prima casa.

Con riferimento all'ambito oggettivo, l'amministrazione circo-scrive la nozione di "prima casa", riferendola al concetto di "abitazione principale". A ben vedere, questa risulta un'impostazione coerente con quanto già previsto in caso di detrazioni riconosciute per gli interessi passivi e per i canoni di locazione (rispettivamente articoli 15, comma 1, lettera b, e 16 del Tuir). Si tratterebbe, pertanto, di un immobile, a uso abitativo posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nel quale questi dimorino abitualmente e a condizione che ne

sostengano effettivamente le spese.

L'amministrazione, tuttavia, subordina la fruizione del regime di esenzione a un'ulteriore condizione, quest'ultima non esplicitata dal tenore letterale della norma. In particolare, secondo l'Agenzia, l'immobile locato o su cui grava il mutuo, al quale è connessa l'agevolazione, deve costituire l'abitazione principale del dipendente. E ciò, a prescindere dalla circostanza che il beneficiario finale del benefit sia costituito dallo stesso dipendente oppure, come previsto dalla regola generale dell'articolo 51, comma 3, del Tuir, dal coniuge o dal familiare, anche non a carico.

Invero, si tratta di una restrizione che riduce l'effettiva portata innovativa della nuova agevolazione. In effetti, stando al tenore letterale della norma, l'abitazione principale non dovrebbe essere riferita esclusivamente al dipendente, bensì anche al coniuge o al familiare, anche non a carico. E questa condizione si potrebbe soddisfare anche quando questi ultimi adibiscano ad abitazione principale un immobile diverso da quello indicato dal dipendente (per esempio studente fuorisede).

Altro aspetto chiarito dalla circolare riguarda la nozione di "spese per l'affitto". L'amministrazione la riconduce al solo canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno, non anche a voci diverse ma connesse alla locazione, rientranti nel concetto più ampio e volutamente generico di "spese". Come ad esempio, le spese di registrazione o di bollo, le utenze, le spese condominiali. In questa circostanza, la norma sembrerebbe andare oltre il semplice canone di locazione, giacché quando il legislatore ha voluto circoscrivere l'ambito oggettivo dei benefici fiscali lo ha fatto espressamente, come nel caso della detrazione nella locazione ove ha fatto riferimento esplicito al canone (articolo 16 del Tuir).